



COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

PROVINCIA DI COMO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p>Nr.30 Reg. Deliberazioni Data 21.12.2024</p> <p>N°Prot: <i>120/2020</i></p> <p>N°Reg. Pubbl. <i>18/225</i></p>	<p>OGGETTO: Nomina revisore dei conti per il triennio 2025/2027.</p>
---	--

L'anno duemila ventiquattro, il giorno ventuno del mese di Dicembre, alle ore 17:30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima seduta pubblica di prima convocazione, in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
BERNASCONI GIOVANNI	Si	
DE ALBETTI MARCO	Si	
ZINETTI VILMA	Si	
TRIVELLI MATTEO	Si	
ZINETTI FABIO	Si	
BARBAZZA DENI	Si	
ALIPPI NATASCIA	Si	
BOTTA MARCO SERGIO	Si	
MAURI MAURO	Si	
KOENES HERMAN STEVEN	Si	
PIVANTI EDOARDO	Si	
Assegnati n. 10 oltre il Sindaco totale 11	Presenti n. 11	
In carica n. 10 oltre il Sindaco totale 11	Assenti: nessuno	

Presiede il Sindaco: Rag. Giovanni BERNASCONI che illustra la proposta di deliberazione in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ex art.97, c.4, del T.U. n.267/2000 il vicesegretario Comunale Dr.ssa Maria Rosaria Genovese.

La seduta è pubblica

IL SINDACO

Verificata la validità della seduta ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 pone in discussione l'argomento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione consiliare n.30 in seduta del 22.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, veniva nominato revisore dei conti di questo Comune il dott. Alessandro NONINI per il triennio 2022/2024 e che, al termine del periodo si rende necessario provvedere alla nomina del nuovo revisore per il successivo triennio 2025/2027;

RICHIAMATO il titolo VII della parte II del D. Lgs. 267/2000, art. 234, che dispone l'affidamento della revisione economico finanziaria degli enti locali nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri, scelto fra i soggetti

- a) iscritti al registro dei revisori contabili;
- b) iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
- c) iscritti all'albo dei ragionieri

OSSERVATO CHE i successivi articoli dispongono che

- l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione ed è rieleggibile una sola volta;
- il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239, comma 1, lett. d);
- valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale;
- l'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;
- i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;
- ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre i comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. L'affidamento dell'incarico è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di legge, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti indicati;

VISTO l'art. 16, comma 25, del D. L. 13.08.2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14.09.2011, n. 148, il quale prevede che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27.01.2010, n. 39, nonché gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

OSSERVATO che in attuazione del secondo periodo del citato articolo 16, comma 25, D. L. 138/2011, il Ministero dell'Interno ha emanato il Decreto Ministeriale n. 23 in data 15.02.2012 istitutivo dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali. L'inserimento nell'elenco avviene con l'iscrizione a livello regionale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente, in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali raggruppati, a tal fine, nelle seguenti fasce:

- a) fascia 1: comuni fino a 4.999 abitanti;
- b) fascia 2: comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane;
- c) fascia 3: comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché province

CONSTATATO che con comunicato in data 29.11.2012 il Ministero dell'Interno ha notiziato circa l'avvenuta formazione dell'elenco dei revisori dei conti relativo agli enti locali ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario. Pertanto, in considerazione della piena operatività del sistema prevista dal 10.12.2012 gli enti locali ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario sono tenuti a dare tempestiva comunicazione della eventuale scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione economico-finanziaria alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di appartenenza, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2 del Regolamento approvato con il citato D.M. 23/2012;

DATO ATTO CHE:

- con nota in data 22.08.2024- prot. n. 2969- questo Comune ha comunicato alla Prefettura U.T.G. di Como la

scadenza dell'incarico di revisore dei conti affidato con deliberazione consiliare n. 30/2021 al Dott. Alessandro Nonini.

- con nota trasmessa a mezzo pec in data 28.10.2024, acquisita agli atti dell'ente con ilnr.3632 di protocollo, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Como ha trasmesso copia del processo verbale afferente il sorteggio effettuato in data 25.10.2024, secondo le modalità di scelta dei revisori dei conti degli enti locali, giusto D.M. Interno 15.02.2012, n. 23;

- il sorteggio ha indicato tre nominativi per la nomina del revisore di questo Comune, di cui due quali riserve, eventualmente da interpellare secondo l'ordine indicato nel sorteggio medesimo;

RILEVATO che l'esito del procedimento di estrazione è risultato il seguente:

- MANCIOCCHI Sara – 1° revisore estratto;
- CARNEVALE Mauro – 1° riserva estratto;
- SALVONI Vittoria – 2° riserva estratto

FATTO PRESENTE CHE:

- con nota pec in data 07.11.2024, prot. n. 3824, è stato contattato il primo nominativo estratto ovvero la Dr.ssa MANCIOCCHI Sara e che la stessa ha comunicato l'accettazione della nomina mediante nota PEC in data 12.11.2024, sottoscrivendo apposita dichiarazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità o di impedimenti ad assumere la carica;

CONSIDERATO che per lo svolgimento dell'incarico è prevista la corresponsione di un compenso, stabilito dal consiglio comunale con deliberazione di nomina, determinato in conformità a quanto previsto dall'articolo 241 del D. Lgs. 267/2000 e dalle disposizioni di cui al al D.M. 20.05.2005 avuto riguardo ai nuovi limiti massimi fissati dal Decreto 21.12.2018 (in GU del 4-4-2019).

VISTO il D.M. 21.12.2018, pubblicato sulla G.U. nr.3 DEL 04-01-2019 con il quale sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso spettante al revisore dei conti degli enti locali;

RILEVATO che sulla base della fascia demografica dell'Ente l'importo massimo spettante è pari a Euro 3.180,00, Tab. A, - classe demografica lett.b) avendo il Comune di Claino con Osteno una popolazione superiore a 500 abitanti:

FATTO CONSTARE che al revisore compete ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett.a) e lett.b) del citato Decreto:

- una maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica – maggiorazione ammissibile sulla base dei dati contabili dell'Ente (con riferimento solo alla lettera a) (spesa corrente annuale pro capite);
- Una maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla Tabella C allegata al Decreto Medesimo (con riferimento alla lett.b) spesa investimenti annuale pro capite);

FATTO CONSTARE altresì che al medesimo revisore compete, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 20.05.2005, avendo la residenza al di fuori del Comune ove ha sede l'Ente, il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, calcolate sulla base di 1/5 del costo della benzina senza piombo vigente alla data dell'accesso;

RICHIAMATO l'atto di indirizzo dell'"Osservatorio sulla Finanza e Contabilità degli Enti Locali" che, fornendo un'autonoma interpretazione della vigente disciplina in materia di compensi dei revisori degli enti locali ha ritenuto che la commisurazione dei predetti compensi al sistema delle fasce demografiche, come attuato dal *D.M. 20 maggio 2005*, abbia voluto individuare non solo il limite massimo dello stesso, ma anche il limite minimo, individuabile nel limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore.

RITENUTO di fare proprio il suddetto indirizzo interpretativo.

Evidenziato che i suddetti limiti sono da intendersi peraltro al netto dell'Iva e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente.

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli della responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile espressa ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000;

Con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano:
presenti e votanti nr. 11 (undici)- astenuti: nessuno;
voti favorevoli 11 (undici) e contrari nessuno

DELIBERA

1. NOMINARE revisore dei conti del Comune di Claino Con Osteno per la durata di anni 3, decorrenti dalla data di esecutività della presente delibera di nomina la Dr.ssa MANCIOCCHI Sara – iscritta nel registro dei revisori contabili al nr.1641630 in data 04.11.2011 e nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito ai sensi dell'articolo 16, comma 25 del D.L. 138/2011, conv. in Legge nr.148/2011 e di essere altresì iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Como al nr.889/A.

2. Di far constare che per il predetto professionista non sussiste alcuna causa di incompatibilità o di ineleggibilità di cui all'art. 236 del TUEL come risultante da apposita dichiarazione resa dallo stesso in data 15.11.2021, allegata, che lo stesso non è mai stato eletto revisore dei conti di questo Comune e che non supera il limite di incarichi di cui all'art. 238 del TUEL;

3. Di determinare il compenso annuo spettante al Dr. NONINI Alessandro in € 2.550,00 così determinato:
- € 2.500,00 onorario base
- + 1% maggiorazione Tab. A (spesa corrente annua pro capite pari a € 1.172,25 e, pertanto, superiore alla media nazionale per fascia demografica: € 1.110,00);
- + un ulteriore 1% Tab B) spesa per investimento annuale pro capite pari a € 1.512,32 e, pertanto superiore alla media nazionale per fascia demografica: € 520,00)
per come risultante dall'ultimo Bilancio di previsione approvato (2024) allegato al D.M. 21.12.2018,
- oltre ad I.V.A. e contributi previdenziali;

4. Di stabilire che al Revisore spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni disciplinato come segue:
- rimborso integrale, a fronte di presentazione del titolo di spesa, di biglietti di mezzi pubblici collettivi di trasporto (autobus, treno);
- rimborso indennità chilometrica in caso di utilizzo di mezzo proprio sulla base delle tariffe ACI pubblicate annualmente per ogni specifico autoveicolo;
- rimborso delle spese effettivamente sostenute per vitto secondo la durata della permanenza necessaria presso l'ente (rimborso della spesa di un pasto giornaliero se la presenza ha durata non inferiore a 8 e non superiore a 12 ore e due pasti in caso di presenza oltre le 12 ore);
- rimborso delle spese effettivamente sostenute per alloggio qualora dal verbale dell'organo di revisione sia dimostrata la necessità della permanenza presso l'ente per due giorni consecutivi;

5. Di demandare alla responsabile del servizio economico finanziario l'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Como;

7. Di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento al tesoriere comunale (Banca di Credito Cooperativo di Lezzeno – filiale di Lezzeno) nei termini previsti dall'art. 234, 4° comma, del TUEL 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL SINDACO
(Rag. Giovanni Bernasconi)



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. ssa Maria Rosaria Genovese)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è stato affisso in copia all'Albo Pretorio il giorno 20 GEN. 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

- Si attesta che il presente verbale il giorno stesso in cui è stato pubblicato è stato trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.
- Si dà atto che il presente verbale è stato comunicato con lettera n. _____ del _____ al Prefetto di Como, ai sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.

CLAINO CON OSTENO, Li 20 GEN. 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____ /

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267.
- Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267).

CLAINO CON OSTENO, Li

IL SEGRETARIO COMUNALE





30
2/12/2024

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO
PROVINCIA DI COMO
VIA A.GIOBBI, N° 4

C.A.P. 22010 – COD. FISC. 84002230138 – Part. Iva 01220980138 – Tel. 0344/65111 – Fax 0344/73926
Mail info@comune.clainoconosteno.co.it – Sito internet www.comune.clainoconosteno.co.it –
PEC comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it

Data 11.12.2024

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Del 11.12.2024

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2025-2027

A norma del disposto dell'art. 49 del TUEL 18/08/2000, n. 267;

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica

Esprime parere FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

Data 11.12.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Dott.ssa Giovanna Maria Barbara -
IL RESPONSABILE



Atteso che la presente proposta di deliberazione comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria ovvero sul patrimonio dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Per quanto riguarda la regolarità contabile

Esprime parere FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

Data 11.12.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Dott.ssa Giovanna Maria Barbara -
IL RESPONSABILE



A norma del disposto dell'art. 147 – bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio

Esprime parere FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

In ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Data 11.12.2024

IL RESPONSABILE
- Dott.ssa Giovanna Maria Barbara -
IL RESPONSABILE



A norma del disposto dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario

Esprime parere FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

Sulla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa in atti

Data 11.12.2024

IL RESPONSABILE
- Dott.ssa Giovanna Maria Barbara -
IL RESPONSABILE



|

|



Il Ministro dell'Interno

di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 241, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze vengano fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e che il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale e che tali limiti massimi vengono aggiornati triennialmente;

VISTO il decreto interministeriale 20 maggio 2005, con il quale sono stati fissati i limiti massimi del compenso da attribuire ai revisori dei conti;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare tali dati, prendendo in considerazione la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, nonché la variazione percentuale rilevata del tasso di inflazione;

CONSIDERATA l'opportunità di aggiornare i parametri relativi al valore medio pro-capite della spesa corrente e della spesa di investimento, sulla base dei dati più aggiornati in possesso del Ministero dell'Interno desunti dai consuntivi dell'anno 2017;

VALUTATO inoltre, di distinguere gli enti locali in due fasce di popolazione, esclusivamente ai fini dell'incremento dell'ulteriore 30%, rispetto l'aumento del 20,3% per il tasso d'inflazione, quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per i quali si applica esclusivamente il predetto aumento del tasso d'inflazione e, quelli con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per i quali si applica anche l'ulteriore incremento del 30%;

ASSUNTO altresì che le funzioni del revisore contabile nell'ultimo decennio sono esponenzialmente aumentate alla luce della legislazione della finanza pubblica e che questo impone l'adeguamento dei compensi base, anche per rispettare i principi sull'equo compenso, di cui all'art. 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

DECRETA

Art. 1

1. Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle province e delle città metropolitane è pari, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A, allegata al presente decreto, con le seguenti maggiorazioni:

a) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al presente decreto;

b) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente decreto.



30 DEL 21/12/2018 ee

Il Ministro dell'Interno

di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

2. Le maggiorazioni di cui al comma 1 sono cumulabili tra loro.

3. L'eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell'ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo.

Art. 2

1. I limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria, come determinato in base al presente decreto, sono da intendersi al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge.

Art. 3

1. Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi.

2. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione.

3. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente.

Art. 4

1. I limiti massimi, di cui agli artt. 1 e 2, del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali decorrono dal 1° gennaio 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2018

Il Ministro dell'Interno
Salvini

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Tria

100
100
100

Tabella A

Compenso base annuo lordo per ogni componente degli organi di revisione degli enti locali

Classi demografiche	Compenso annuo base
Comuni:	
a) comuni con meno di 500 abitanti	2.480,00
b) comuni da 500 a 999 abitanti	3.180,00
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	4.150,00
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	6.030,00
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	7.100,00
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	10.150,00
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	12.890,00
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	15.670,00
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	18.410,00
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti	21.210,00
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti	23.940,00
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre	27.650,00
Città metropolitane e Province :	
a) Città metropolitane e Province sino a 400.000 abitanti	23.940,00
b) Città metropolitane e Province con oltre 400.000 abitanti	27.650,00

Tabella B

SPESA CORRENTE ANNUALE PRO-CAPITE IN EURO

Classi demografiche	Spesa corrente Media di classe 2017
Comuni:	
a) comuni con meno di 500 abitanti	1.440,00
b) comuni da 500 a 999 abitanti	1.110,00
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	930,00
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	790,00
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	770,00
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	710,00
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	710,00
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	750,00
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	870,00
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti	1.050,00
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti	1.350,00
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre	1.420,00
Città metropolitane e Province :	
a) Città metropolitane e Province sino a 400.000 abitanti	150,00
b) Città metropolitane e Province con oltre 400.000 abitanti	120,00

Tabella C

SPESA PER INVESTIMENTO ANNUALE PRO-CAPITE IN EURO

Classi demografiche	Spesa investimenti Media di classe 2017
Comuni:	
a) comuni con meno di 500 abitanti	980,00
b) comuni da 500 a 999 abitanti	520,00
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	350,00
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	250,00
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	200,00
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	150,00
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	120,00
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	110,00
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	230,00
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti	150,00
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti	180,00
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre	150,00
Città metropolitane e Province :	
a) Città metropolitane e Province sino a 400.000 abitanti	30,00
b) Città metropolitane e Province con oltre 400.000 abitanti	20,00

SPESA
CORRENTE
PRO CAPITE
CLAUINO

€ 6926,13 / 545

≈ € 1.272,25

SPESA PRO
CAPITE
CLAUINO

€ 824217,02 / 545

≈ € 1.512,32



